



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**La Corte d'Appello di Firenze**  
**Sezione Lavoro**

composta dai magistrati  
**dott. Maria Giuseppa D'Amico**  
**dott. Flavio Baraschi**  
**dott. Elisabetta Tarquini**

**presidente**  
**consigliera**  
**consigliera rel.**

nella causa iscritta al N. 54/2021

**promossa**

**da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  
DI SIENA**

**- appellante -**

Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

**contro**

**MUGNOS IRENE, SALERNO ERSILIA, SALERNO MARIA ANTONIETTA  
CECILIA IOLANDA, SALERNO ROSA, TURCO SARA - appellate -**

Avv.ti Antonio Rosario Borgonzone e Paolo Zinzi

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 236/2020 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 7.12.2020

Rilevato che l'art. 221 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni nella l. 17-7-2020 n. 77 (rubricato «*Modifica all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale*») al comma 4 stabilisce che: «4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile»;

rilevata la proroga fino al 31.12.2021 dei termini di efficacia della suddetta disposizione per effetto della previsione dell'art. 16 del D.L. 228/2021;  
rilevato che, in attuazione di tali norme, con decreto 8.1.2022, la Presidente ha disposto che la discussione della presente causa fosse sostituita dallo



scambio e dal deposito telematico di note scritte ed ha di conseguenza:

- assegnato **alle parti termine sino a 7 giorni** prima dell'udienza fissata per il giorno 10.2.2022 ore 11 per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che le istanze e conclusioni - eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle), nonché **la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo**;
- avvertito le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia, da intendere come mancata comparizione, comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;
- sollecitato i difensori ad allegare alle note, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità;
- invitato le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;
- riservato al Collegio composto dalla presidente dott. Maria Giuseppa D'Amico, dal consigliere dott. Flavio Baraschi e dalla consigliera dott. Elisabetta Tarquini (relatrice), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.
- Avvisato comunque della facoltà di ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta;
- Preso atto che la sola amministrazione appellante ha depositato note, All'udienza del 10.2.2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

La Corte, letti gli atti, rilevato che nel giudizio di primo grado erano stati evocati in giudizio i docenti inseriti nella seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli istituti dell'Ambito territoriale della provincia di Siena nonché quelli inseriti in prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) delle classi di concorso di interesse delle odierne appellate che sarebbero stati "scavalcati in graduatoria e nel punteggio" da dette parti, ai quali il ricorso introduttivo era stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ex art. 151 c.p.c. mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Istruzione;



Ritenuto che tutte le parti del precedente grado siano parti necessarie anche della presente fase di giudizio, non facendosi certamente questione di cause scindibili, e che quindi anche ad esse anche in questo grado debba essere esteso il contraddittorio,

**P.Q.M.**

Visto l'art. 151 c.p.c., ordina all'appellante di notificare ai controinteressati già parti del precedente grado l'appello, la memoria di costituzione delle appellate e il presente provvedimento con le stesse formalità già disposte dal Tribunale, e quindi a mezzo di inserimento nell'apposita sezione del proprio sito web, pubblicazione da mantenersi per l'intera durata del presente grado di giudizio.

Rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 9.6.2022 ore 11, con termine per il compimento delle formalità appena dette fino al 20.4.2022.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.2.2022

La Presidente  
Dott. Maria G. D'Amico

